



19 APR. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **19 aprile** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0026584 del 14.04.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.55), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.06), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificato:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S .....

DELIBERA

98/11

CONV. 12/2



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

**CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E L'OSPEDALE DI INSEGNAMENTO LE BON SAMARITAIN (CIAD)**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione, acquisite le osservazioni di competenza dalle Ripartizioni II - Personale, IV - Studenti e IX - Relazioni internazionali.

E' pervenuto uno schema di convenzione quadro (allegato quale parte integrante) tra la nostra Università e l'Ospedale di Insegnamento Le Bon Samaritain (CIAD).

L'Ospedale è stato fondato sotto l'egida e la responsabilità giuridica dell'Association Tchadienne Communauté pour le Progres (ATCP) con i fondi della Cooperazione Francese (Département des Hautes de Seine - Paris - ligne: Coopération 92), della Fondazione Italo Monzino di Milano per l'impiantistica e con interventi privati di sostenitori italiani, svizzeri e spagnoli.

Le Bon Samaritain è organizzato come un Ospedale di Insegnamento, messo a disposizione della Facoltà Medica e della Scuola Infermieri dell'Università di N'Djamena. E' una struttura di 180 letti, divisi fra i reparti di Accettazione, Medicina, Chirurgia, Ginecologia ed Ostetricia e Pediatria. Attualmente Le Bon Samaritain può contare su due sale operatorie, un laboratorio, una radiologia ed una farmacia attrezzata per la produzione *in loco* dei farmaci più comuni e necessari.

L'accordo prevede, tra l'altro, la mobilità del personale medico specializzato (docenti, ricercatori e personale infermieristico, ad esclusione degli specializzandi di area medica) di entrambe le parti al fine di svolgere attività di formazione professionale, oltre che di ricerca.

La presente convenzione persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti, sia di carattere didattico che di ricerca, e potrà riguardare iniziative pianificate e condotte in tema di:

- a) Formazione professionale;
- b) Organizzazione di eventi scientifico-divulgativi;
- c) Ricerca scientifica;
- d) Supporto tecnico scientifico

All'espletamento delle attività sopra descritte le Parti provvederanno mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Convenzioni  
II Ripartizione  
Dott. *[Signature]*

PERVENUTO IL  
13 APR. 2011  
RIP. V - SETT. III

*[Handwritten initials]*



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;

Nell'ambito delle attività previste dalla convenzione in argomento le Parti potranno concordare, sempre con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi che Le Bon Samaritain destinerà al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi.

Potranno, inoltre, essere attivate iniziative di tirocinio che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinate con la sottoscrizione di specifici progetti formativi concordati tra le Parti.

In nessun caso le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

L'Università indica quale referente e responsabile della presente convenzione il Rettore o suo delegato, l'Associazione il Presidente o suo delegato.

Verrà istituito, inoltre, un apposito Comitato di Gestione composto:

- dal Presidente del Comitato nella persona del Rettore della Sapienza
- dal Preside della Facoltà di Medicina e Farmacia della Sapienza
- dal Presidente de Le Bon Samaritain

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte con precisa menzione della collaborazione oggetto dell'accordo e previo assenso dell'altra Parte.

La convenzione in argomento avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sua sottoscrizione. Al termine le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2011, ha deliberato favorevolmente nel merito.

**Allegato parte integrante:**  
**Allegato in visione:**

Convenzione Quadro  
Delibera del Senato Accademico  
seduta del 12.04.2011

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE  
Settore Convenzioni  
Il Responsabile  
Dott. Massimo Bartolelli

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



..... O M I S S I S .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 98/11**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

19 APR. 2011

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con l'Ospedale di Insegnamento Le Bon Samaritain (CIAD);**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Preso atto della delibera favorevole adottata nel merito dal Senato accademico nella seduta del 12.04.2011;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del Bilancio universitario derivanti dall'atto in parola;**
- **Presenti e votanti n. 19: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

**DELIBERA**

- **di approvare la stipula della convenzione quadro tra Sapienza Università di Roma e l'Ospedale di Insegnamento Le Bon Samaritain (CIAD);**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Frati**

..... O M I S S I S .....



## **ACCORDO QUADRO**

Tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro 5, rappresentata dal Rettore prof. Luigi Frati nato a Siena il 10.04.1943

e

l'Ospedale d'Insegnamento Le Bon Samaritain di N'Djamena (CIAD), di seguito definito LBS con sede a N'Djamena (CIAD), rappresentata dal Presidente Padre Angelo Gherardi nato a .....il .....

### **PREMESSO**

- che La Sapienza, nell'ambito della propria operatività, intende attivare particolari professionalità accademico-scientifiche in ambito medico sanitario ed antropologico di particolare interesse tra le Parti;
- che LBS ha realizzato e gestisce varie infrastrutture impiantistiche riguardanti gli ambiti sanitario (policlinico), di ricerca ed accademico (facoltà medica);
- che si rileva di reciproco interesse sviluppare iniziative sinergiche volte ad attivare un rapporto duraturo di collaborazione scientifica;
- che tale accordo non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

#### **Articolo 2**

##### ***Finalità dell' accordo***

Il presente accordo persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione fra le parti, nel quale le attività didattiche e di ricerca svolte dalle strutture dell'Università e le attività di LBS possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nei settori:

##### ***Accademico:***

- a) formazione di studenti dei diversi livelli universitari (ad esclusione degli specializzandi di area medica) e di quadri didattico-dirigenziali afferenti presso LBS nei diversi settori medico-chirurgici ed antropologici di particolare interesse ed impatto per il territorio del CIAD, area ad alta priorità geografica (OCSE Least Developed Country - LDC)
- b) scambi di docenti e studenti dei diversi livelli universitari (ad esclusione degli specializzandi di area medica) che favoriscano la divulgazione e lo studio delle problematiche sanitarie dell'area africana e mediterranea.

***Ricerca:*** studi micro-parassitologici ed antropologici sull'area urbana di N'Djamena.



**Formazione Sanitaria:** strutturazione di Centri Sanitari presso la sede LBS nei settori di identificata criticità, in particolare in campo chirurgico e medico-pediatrico; tale selezione è stata effettuata sulla base di dati statistico-epidemiologici e concordata con il Partner.

### **Articolo 3**

#### ***Oggetto della collaborazione***

La collaborazione, che coinvolgerà le strutture didattiche e scientifiche della Sapienza operanti nei settori di interesse del presente accordo, potrà riguardare iniziative, anche congiuntamente pianificate e condotte in tema di:

- Formazione professionale
- Organizzazione di eventi scientifici
- Ricerca scientifica
- Supporto tecnico scientifico

Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli atti esecutivi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5.

La collaborazione a livello scientifico riguarderà, a titolo di esempio non esaustivo, la formazione di personale sanitario antropologicamente integrato nella cultura locale e lo sviluppo di un progetto di ricerca sulla diffusione della malaria e di altri microrganismi nel territorio del CIAD.

### **Articolo 4**

#### ***Borse di studio, stage e tirocini formativi***

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 le Parti potranno concordare, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni attuative, l'erogazione di fondi da parte di LBS e delle Istituzioni patrocinate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", destinati al finanziamento di borse di studio o progetti di ricerca in favore di studenti dei diversi livelli universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse. Tali convenzioni attuative dovranno comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;



- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Potranno essere attivati, in favore di laureandi stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche Convenzioni e successivi Progetti formativi concordati tra le Parti, dai quali dovranno risultare:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio;
- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;
- i tirocinanti interessati;
- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, la fruizione di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività le Parti potranno inoltre concordare lo scambio di personale da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo in materia.

## **Articolo 5**

### ***Coordinamento***

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato. LBS indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente Padre Angelo Gherardi.

Il coordinamento delle attività previste agli artt. 3 e 4 del presente atto è affidato ad un Comitato di Gestione così composto:

- dal Presidente del Comitato nella persona del Rettore di Sapienza
- dal Preside della Facoltà di Medicina e Farmacia della Sapienza
- dal Presidente de LBS

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente accordo;
- individuare e programmare le attività oggetto dell'accordo medesima e concertarne le modalità di attuazione.

## **Articolo 6**

### ***Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e finalità istituzionali.

## **Articolo 7**



### ***Trattamento dei dati personali***

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

### **Articolo 8**

#### ***Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali***

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia degli studenti dei diversi livelli universitari che frequenteranno i rispettivi locali e laboratori per lo svolgimento delle diverse attività.

### **Articolo 9**

#### ***Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche***

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora LBS e l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

### **Articolo 10**

#### ***Diritti patrimoniali***

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato accordo tra le parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.



## **Articolo 11**

### ***Promozione dell'immagine***

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Articolo 12**

### ***Foro competente***

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 13**

### ***Durata dell'accordo e rinnovo.***

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 5 anni.

Al termine dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'istanza espressa di rinnovo dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

## **Art. 13**

### ***Clausola Compromissoria***

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Roma,

**Per l'Università degli Studi "La Sapienza"**

**Il Magnifico Rettore**

*prof. Luigi Frati*

.....

**Per l'Ospedale d'Insegnamento Le Bon Samaritain di N'Djamena**

**Il Presidente**

*Padre Angelo Gherardi*

.....